COMUNE DI MARANO VICENTINO

Prot. **16290** del **22 DIC. 2015**

OGGETTO: Provvedimenti temporanei contingibili ed urgenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera.

N° **69**/**2015** Reg. Ord.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

Premesso che:
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- nelle more dell'aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), i Comuni dovranno continuare ad adottare le misure emergenziali (c.d. azioni dirette), al fine di contenere i valori delle polveri PM_{10} presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla Provincia di Vicenza il 13/11/2015 ha proposto ai Comuni del Vicentino per la stagione invernale 2015-2016, nelle more dell'aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera P.R.T.R.A., l'adozione di alcune misure tra quelle suggerite in tale sede, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera;

Visti:
- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7[1] del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento;

[1] Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

- "Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)", approvato con delibera del Consiglio Regionale dell'11 novembre 2004, entrato in vigore il 2 dicembre 2004 a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto; in particolare le Azioni dirette elencate al cap. 6 p. 1.1 (Misure di carattere generale valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio) ed al cap. 6, p. 1.2 (Misure da applicare per la riduzione degli inquinanti PM_{10} e IPA);
- La Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Marano Vicentino, è inserito nella zona "IT0513 – Pianura e Capoluogo bassa pianura";
- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM_{10});
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2872 del 28/12/2012 recante "Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Adozione del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale, del Rapporto Ambientale – sintesi non tecnica. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., D.Lgs. 155/2010" e relativi allegati;
- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 titolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192'', in particolare l'art. 5 comma 1;
- L'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Considerato che:

- dalla relazione di ARPAV allegata al verbale del TTZ e dai dati emersi negli ultimi giorni dal sito istituzionale di ARPAV emerge una situazione di qualità dell'aria scarsa e pessima;
  - le attuali generali prospettive, anche meteorologiche con previsioni nella realtà vicentina di persistente alta pressione;
  - le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati :

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 13/11/2015 e le linee guida provinciali anticipate in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi, in forma cogente e/o volontaria, in relazione alla

specificità del territorio comunale, derivanti dall'analisi delle iniziative in corso presso la Regione Veneto e dalle considerazioni tratte dal Gruppo di Lavoro provinciale;

Ritenuto pertanto opportuno, in detta fase, l'apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona;

Richiamati:
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 31 gennaio 2016:

1. il divieto di combustione (c.d. abbrucciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;
2. il divieto di utilizzare camini chiusi, stufe e qualunque altro apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantisca un rendimento energetico maggiore o uguale al 63% ed un valore di emissione di monossido di carbonio (CO) v 0,5% in riferimento ad un tenore di ossigeno (O_2) del 13% riferito a gas secchi a 0 °C e a 1,014 bar (a meno che non siano utilizzati per la cottura di cibi) qualora sia presente nella stessa unità abitativa un impianto termico a combustibile tradizionale o a pompa di calore;
3. la riduzione delle temperature massime nel riscaldamento domestico e non, come segue:
   a. 19°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
   b. 20°C per tutti gli altri edifici;
4. l'obbligo di spegnimento dei motori dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.

INVITA

a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.
c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

ESCLUSIONI

sono esclusi dal punto 3 del presente provvedimento, le case di cura e/o di riabilitazione, le case di riposo, i centri diurni per anziani, gli ambulatori medici, gli asili nido, le scuole per l'infanzia e le scuole primarie di primo e secondo grado, le abitazioni con ammalati, gli anziani a partire da 65 anni di età e i bambini fino all'età di 5 anni;

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

SANZIONI

La violazione delle disposizioni di cui sopra costituisce reato ai sensi dell'art. 650 codice penale: "*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206*".

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
  - Comando del Consorzio di Polizia Locale "Alto Vicentino" – alla PEC: plaltovi@pec.altovicentino.it;
  - Comando Carabinieri di Thiene – alla PEC: tvi29871@pec.carabinieri.it;
  - Azienda U.L.S.S. n. 4 "Alto Vicentino" – alla PEC: protocollo@cert.ulss4.veneto.it;
  - ARPAV di Vicenza, via Ludovico Lazzaro Zamenhof, 353-355 - alla PEC: dapvi@pec.arpa.veneto.it;
  - Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle, 6/10, 36100 Vicenza – alla PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it;
  - Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza - alla PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
  - Al Comando Vigili del Fuoco – Schio – PEC: com.vicenza@cert.vigilifuoco.it
  - Corpo Foresta di Stato di Schio, Via Cardatori, 3 – alla PEC: cp.vicenza@pec.corpoforestale.it
  - Ditta Chiurlo Tec s.r.l., 34018 San Dorligo della Valle (TS) – alla PEC: tec@pec-chiurlo.it;
  - FTV Stazione di Schio – PEC: ftv@legalmail.it;
  - CONAM c/o Comune di Schio – PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
  - Agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.
- Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241:
  - Autorità emanante: Sindaco del Comune di Marano Vicentino;
  - Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Settore Servizi Tecnici/Ufficio LL.PP./Ambiente/Viabilità, Piazza Silva, 27 - 36035 Marano vicentino (VI), tel. +390445598811;
  - Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Marano Vicentino, geom. Diego Capitanio;

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Piera Moro